

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 096/CSA– RIUNIONE DELL'11 MARZO 2016

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Alessandro Zampone Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SASSUOLO DEL 13.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)

Con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società Chievo Verona la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, in relazione ai fatti relativi alla gara Chievo Verona/Sassuolo del 13.2.2016, *“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato un fascio laser su un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso il provvedimento in questione ha proposto rituale reclamo la società Chievo Verona con atto spedito in data 19.2.2016, chiedendo l'annullamento della sanzione per i seguenti motivi:

a) la decisione del Giudice Sportivo avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ambito del solo art. 14 C.G.S. (responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), trascurando il fatto che l'ipotesi dell'impiego da parte dei sostenitori di dispositivi di puntamento laser dovrebbe ricevere più consona collocazione nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 3, C.G.S. (introduzione ed utilizzazione nell'impianto sportivo di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere); tale ultima norma, consentirebbe di fare ricorso a tutte le attenuanti contemplate dall'art. 13 C.G.S. e non solo a quelle di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 C.G.S.;

b) poichè nella fattispecie ricorrerebbero almeno tre delle circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione andrebbe annullata dal momento che l'art. 13, comma 1, stabilisce che *“la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 se ricorrono congiuntamente tre”* delle circostanze elencate dalla medesima norma alle lettere da a) ad e);

c) le risultanze degli atti ufficiali di gara documenterebbero come la società Chievo abbia adottato ed attuato misure di prevenzione di fatti della specie di quelli poi effettivamente verificatisi; si fosse tempestivamente e fattivamente attivata, identificando il responsabile della violazione (un ragazzino di 12 anni); abbia fatto cessare la condotta offensiva e, conseguentemente, impedito la reiterazione assicurando il responsabile ed il di lui accompagnatore (lo zio) ai responsabili della sicurezza dell'impianto sportivo;

d) ricorrerebbero pertanto almeno tre delle circostanze di cui all'art. 13 C.G.S. ed andrebbe quindi esclusa la responsabilità della società con conseguente annullamento della sanzione.

Il ricorso è fondato. Ed infatti questa Corte già in precedenza ha ritenuto che l'utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso possa integrare gli estremi della responsabilità della società stabilita dall'art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo quella contemplata dall'art. 14 C.G.S., riconoscendo quindi la possibilità di valutare, fino all'esclusione della responsabilità, la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lettere a) e b) previste dall'art. 13 C.G.S. e richiamate dall'art. 14, ultimo comma, C.G.S. (C.S.A, sez. I, in Com. Uff. n. 062/CSA del 2.2.2015).

Peraltro, occorre osservare, come lo stesso art. 14, ultimo comma, C.G.S., stabilisce che la verificata sussistenza anche di una sola delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, C.G.S. possa costituire elemento di valutazione per l'Organo della giustizia sportiva al fine non solo dell'attenuazione delle sanzioni, ma anche della “*non applicazione*” della sanzione medesima.

Pertanto, tenuto conto che nel caso concreto la società reclamante, a prescindere dalla valutazione sulla efficace attuazione dei modelli organizzativi volti a prevenire fatti di tale genere, ha effettivamente immediatamente identificato il sostenitore responsabile della violazione e, quindi, disposto quanto necessario per impedire che l'atto stesso (l'utilizzazione di dispositivo laser) fosse ripetuto, ricorrono i presupposti per l'annullamento della sanzione nei termini sopra complessivamente indicati.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILANOVIC MILAN SEGUITO GARA PESCARA/ASCOLI PICCHIO DEL 27.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 82 del 28.2.2016)

Con ricorso introdotto nel rispetto delle disposizioni e termini regolamentari, la società Ascoli Picchio F.C. 1898 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 28.02.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Pescara/Ascoli del precedente giorno 27, ha squalificato il calciatore Milan Milanovic per 3 giornate effettive di gara in quanto “*con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con una violenta manata il torace di un avversario*”.

La reclamante eccepisce l'eccessività della sanzione, specificando che il proprio calciatore si era limitato ad appoggiare le mani sul torace dell'avversario e che tale gesto, pur integrando condotta gravemente antisportiva, escludeva con certezza quella violenta, sanzionata.

Rileva la Corte che l'impugnata squalifica è stata inflitta in base al rapporto del secondo Assistente, il quale riferisce del colpo siccome inferto “*in modo violento*”: tale ricostruzione dell'episodio viene contestata in ricorso, osservando che l'inesistenza di alcuna conseguenza per il calciatore aggredito induce ad escludere la caratteristica di atto violento.

La Corte, al fine di accertare con certezza lo svolgimento dell'evento, provvedeva ad ascoltare il refertante il quale precisava che, nell'occasione, il Milan Milanovic metteva entrambe le mani sul petto dell'avversario spingendolo con una “*botta secca*”, determinandone la caduta senza alcun pregiudizio fisico.

Alla luce di siffatta precisazione la Corte rileva la non congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti: il gesto compiuto dal Milanovic non appare configurabile quale violento non tanto per la mancanza di conseguenze lesive, bensì per l'inidoneità del mezzo a provocarle: il calciatore, pertanto, deve essere ritenuto comportamento gravemente antisportivo sanzionabile ex art. 19, comma IV, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/LECCE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)**

Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Braglia Piero, tesserato in qualità di allenatore della U.S. Lecce S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all'esito della gara Ischia Isola Verde/Lecce del 28.2.2016, gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“perché durante la gara profferiva una espressione ingiuriosa nei confronti di un assistente, che non la percepiva perché lontano; il medesimo profferiva una espressione blasfema”*.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito, in limine, che: a) la motivazione posta a fondamento della sanzione parrebbe basarsi su presupposti non del tutto fondati; b) le espressioni blasfema ed ingiuriosa non erano state rilevate dagli Ufficiali di gara.

Ciò premesso ha, in via preliminare eccepito la nullità della decisione impugnata e, comunque, l'irritualità dell'utilizzo del referto del Commissario di Campo nonché del rapporto redatto dai rappresentanti della P.F., non in conformità a quanto normato dall'art. 35.1.1 C.G.S..

Ha, infatti, rilevato che le condotte antidisciplinari erano state poste in essere nel corso dello svolgimento della gara allorché il reclamante si trovava nella c.d. “area tecnica” e, quindi, sotto la giurisdizione degli Ufficiali di gara.

Ha, inoltre, precisato, quanto alla espressione blasfema, che la stessa può essere, ex art. 35.1.4 del C.G.S., segnalata al G.S. solo con nota riservata del Procuratore Federale, con esclusione di altri componenti dell'Ufficio della Procura Federale.

In ordine alla supposta violazione dell'art. 19, comma 3 bis, C.G.S. ha, poi, negato di avere proferito l'espressione blasfema avendo, per contro, utilizzato una diversa espressione foneticamente non dissimile.

Infine ha sostenuto che l'espressione ingiuriosa, parimenti sanzionata, non era stata percepita dall'assistente arbitrale che si trovava distante.

Con argomentazione conclusiva, inoltre, si è doluto della mancata concessione, ex art. 16 C.G.S., di attenuanti quali l'assenza di precedenti ed il suo ravvedimento per l'accaduto, significativo della consapevolezza del disvalore degli atti compiuti.

Ha, quindi, concluso chiedendo: in via principale, l'annullamento e/o revoca della decisione impugnata; in subordine, la riduzione della sanzione a quella di due giornate di squalifica; in estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara e commutazione dell'ulteriore giornata in una ammenda.

Alla seduta del 11.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C. – I<sup>a</sup> Sezione – sono comparsi il reclamante ed il suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato, come da dispositivo.

Osserva questa Corte che la frase blasfema, pur non segnalata dal P.F. con la procedura di cui all'art. 35.1.4 C.G.S., è stata refertata sia dal Commissario di Campo sia dai sostituti della Procura

Federale, e costituisce violazione del basilare principio previsto dall'art. 1.1 del C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Quanto alla espressione ingiuriosa, osserva questa Corte che la stessa, quasi fosse stata una esclamazione, non avrebbe potuto essere sanzionata atteso che non era stata udita dall'assistente arbitrale, che si trovava ben distante.

Non merita, infine, di essere accolta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S. attesa la sussistenza in capo al Sig. Braglia Piero di precedenti disciplinari di cui ai Com. Uff. nn. 123 C.G.F. (2012-2013) e 169 C.G.F. (2013-2014).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Braglia Piero riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 1 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio